



Decisione n. 2104 del 3 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 18 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 2772, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo del non corretto trattamento di alcuni ordini di vendita.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver invitato, in data 5 aprile 2018, l'intermediario alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita *ex art. 2 del d.l. 132/2014*, invito non raccolto da quest'ultimo, i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

I ricorrenti espongono di essere divenuti titolari *iure successionis*, nel corso dell'anno 2014, di n. 11.224 azioni dell'intermediario e di avere impartito, agli inizi del mese di novembre 2015, tre distinti ordini di vendita (ciascuno per la quota di

propria spettanza nell'eredità) da eseguirsi tramite il sistema interno di negoziazione delle proprie azioni gestito dall'intermediario medesimo. I ricorrenti osservano che gli ordini rimasero senza esito, tanto da dover essere più volte reiterati, ma sempre alla fine senza successo.

I ricorrenti sostengono che il mancato buon fine degli ordini di vendita sarebbe dipeso dalla non corretta gestione dei medesimi da parte dell'intermediario. In particolare i ricorrenti affermano che l'intermediario non avrebbe rispettato, nella loro esecuzione, il criterio della priorità temporale; a sostegno dell'assunto i ricorrenti allegano l'esistenza di elementi che dimostrerebbero *«in maniera inequivocabile che una serie di ordini di vendita impartiti in data successiva a quelli impartiti dai ricorrenti, avevano trovato esito positivo»*.

I ricorrenti lamentano che *«lo stravolgimento dell'ordine cronologico di presentazione degli ordini di vendita»*, e il fatto che persino ordini impartiti successivamente abbiano trovato esecuzione, li avrebbe privati della ragionevole possibilità di poter vendere le proprie azioni. I ricorrenti chiedono pertanto al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantificano nella misura complessiva di € 106.964,84, vale a dire in misura pari al valore che avrebbero potuto realizzare, secondo il prezzo unitario di € 9,53 a cui le azioni venivano scambiate nel 2015, ove fossero riusciti a vendere tutte le azioni in loro possesso.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette, in fatto, che gli ordini di vendita sono stati impartiti dai ricorrenti in data 11 dicembre 2015 attraverso il proprio sistema interno di negoziazione, e poi reiterati sia nel 2016, al nuovo prezzo stabilito dall'Assemblea, sia nel 2017, allorché le azioni hanno iniziato ad essere scambiate sulla piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf.

Il resistente respinge gli addebiti mossi nei suoi confronti dai ricorrenti, negando di aver posto in essere il denunciato scavalcamento. L'intermediario sostiene, infatti, che alla data dell'11 dicembre 2015, allorché gli ordini di vendita furono impartiti dai ricorrenti, gli ultimi ordini inseriti nel sistema di negoziazione interno che risultavano eseguiti erano quelli inseriti in data 8 luglio.

4. I ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

I ricorrenti osservano che gli ordini di vendita furono sottoscritti in filiale e recano la data e il timbro del 3 novembre 2015; già tale scarto temporale tra il momento in cui l'ordine fu impartito dal cliente e il momento in cui lo stesso venne inserito a sistema dall'intermediario dimostrerebbe, dunque, l'inadeguatezza delle procedure di gestione degli ordini di vendita adottate e basterebbe a fondarne la responsabilità, anche se non si fosse acquisita prova dell'eventuale scavalco.

I ricorrenti contestano altresì quanto osservato dall'intermediario in ordine al fatto che gli ultimi ordini eseguiti, tra quelli inseriti nel sistema interno di negoziazione, fossero quelli dell'8 luglio 2015. Al riguardo, i ricorrenti allegano documenti di provenienza dall'intermediario che attestano l'esistenza di ordini impartiti da altri clienti tra il 5 novembre 2015 e il 9 novembre 2015 e che risultano essere stati *«eseguiti totalmente tra il 6 novembre ed il 13 novembre 2015»*.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11 Regolamento ACF.

Il resistente non prende posizione sulla nuova documentazione prodotta dai ricorrenti unitamente alle deduzioni integrative, limitandosi soltanto a richiamare quanto argomentato nella precedente memoria difensiva.

DIRITTO

1. La doglianza dei ricorrenti – i quali hanno acquistato le azioni per successione *mortis causa* - si incentra esclusivamente sull'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di corretto trattamento degli ordini di vendita. Ai fini della soluzione della controversia è decisivo, dunque, stabilire se possa dirsi provato quanto affermato dai ricorrenti a proposito del fatto che il resistente non avrebbe sempre rispettato il criterio della priorità cronologica nella loro esecuzione, privilegiando anzi, in taluni casi, alcuni ordini pure impartiti successivamente.

Orbene, è avviso del Collegio che la documentazione versata in atti dai ricorrenti, e in particolare i documenti prodotti con le deduzioni integrative – che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente in sede di repliche finali – costituisca una prova sufficiente per dimostrare alcune disfunzioni che,

almeno nel caso di specie, hanno caratterizzato le procedure con cui l'intermediario gestiva gli ordini di vendita, e che hanno finito per pregiudicare la *chance* per i ricorrenti di vendere le azioni.

2. In particolare si deve sottolineare che dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che gli ordini di vendita sottoscritti dai ricorrenti sono stati ricevuti presso la filiale già in data 3 novembre 2015 e che tuttavia l'inserimento nel sistema interno di negoziazione è avvenuto solo l'11 dicembre, dunque ben 40 giorni dopo. Orbene, già tale circostanza è sufficiente per connotare il comportamento dell'intermediario come non conforme al parametro della diligenza professionale richiesta a un soggetto che presta servizi di investimento. Un comportamento, quello posto in essere dal resistente, la cui potenziale dannosità è d'altra parte comprovata proprio dalla circostanza che nel mese di novembre risultano essere stati ancora eseguiti degli ordini di vendita di altri clienti, i quali, sebbene siano stati impartiti in data successiva a quella nella quale gli ordini dei ricorrenti erano stati ricevuti dalla filiale, tuttavia, proprio a causa del ritardato inserimento di questi ultimi nel sistema, hanno finito per assumere una posizione di priorità cronologica.

3. Accertato, dunque, l'inadempimento dell'intermediario, occorre procedere alla liquidazione del danno.

I ricorrenti richiedono che il risarcimento venga liquidato esattamente in misura pari al valore che avrebbero potuto realizzare se gli ordini di vendita delle n. 11.224 azioni in loro possesso avessero trovato integrale esecuzione al prezzo unitario dell'epoca, pari a € 9,53.

Sotto questo profilo la domanda non può, tuttavia, essere accolta. Gli è, infatti, che la tesi dei ricorrenti muove dall'assunto, peraltro indimostrato, che una tempestiva presa in carico degli ordini – *id est*: un tempestivo inserimento a sistema – avrebbe con certezza determinato il buon fine dell'operazione nella sua interezza. Non è però così. Anche tenuto conto della grave condizione di illiquidità in cui versava il titolo, non è possibile affermare con certezza che il cospicuo quantitativo di azioni messo in vendita avrebbe necessariamente trovato una contropartita. Ne consegue, dunque, che l'unico danno che può essere riconosciuto ai ricorrenti è rappresentato dalla perdita di una *chance* di poter vendere se non tutte, almeno parte delle azioni; una probabilità che sarebbe indiscutibilmente esistita ove gli ordini fossero stati

tempestivamente inseriti a sistema, e che il Collegio ritiene congruo stimare nella misura del 30% rispetto all'ammontare complessivo delle azioni poste in vendita. In conclusione il danno può essere determinato in € 32.089,45, pari, dunque, a un terzo del valore massimo teoricamente conseguibile. A tale somma deve aggiungersi altresì l'importo di € 769,19 a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 32.818,64 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi